

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (P.T.P.C.T)
2017-2019
FONDAZIONE E35**

Adottato su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 24/02/2017.

Publicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente".

INDICE

Art.1 Oggetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	pag. 4
Art.2 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	pag. 7
Art. 3 Predisposizione della mappatura dei rischi.	pag. 9
- 3.1 Analisi contesto interno	pag. 9
- 3.2 Analisi contesto esterno	pag. 10
Art. 4 Aree di rischio	pag. 10
Art. 5 Valutazione delle aree di rischio	pag. 10
Art. 6 Referenti	pag. 11
Art. 7 Misure di prevenzione del rischio	pag. 12
Art. 8 Modalità di verifica e attività di controllo	pag. 14
Art. 9 Formazione del personale	pag. 14
Art. 10 Codice di comportamento	pag. 15
Art. 11 Segnalazioni e tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	pag. 15
Art. 12 Rotazione del personale	pag. 16
Art. 13 Sito istituzionale di F.E35	pag. 17
Art. 14 Incompatibilità degli incarichi	pag. 17
Art. 15 Aggiornamento del P.T.P.C.T. e relazione annuale del R.P.C.T.	pag. 17

Art. 16 Obblighi di trasparenza	pag. 17
Art. 17 Responsabile delle pubblicazioni sul sito web	pag. 18
Art. 18 Processo di controllo	pag. 19
Art. 19 Sanzioni	pag. 19
Art. 20 Accesso civico	pag. 20

Art. 1. Oggetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

1. La materia della lotta alla corruzione è stato oggetto di numerosi interventi normativi, tra i quali, assumono rilevanza ai fini del presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione:
 - D.lgs. 97/2016;
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.;
 - D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.;
 - Linee Guida e delibere della CIVIT;
 - Linee Guida e delibere dell'ANAC;
 - Piani Nazionali Anticorruzione ANAC.

2. La normativa in materia di lotta alla corruzione come sopra indicata ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico per la prima volta una disciplina normativa organica in materia, prevedendo un doppio livello di interventi complementari e sinergici.
 - A livello centrale, è stato introdotto uno strumento innovativo, il Piano Nazionale Anticorruzione (a seguire P.N.A.), la cui elaborazione era originariamente affidata al Dipartimento della Funzione Pubblica, con la successiva approvazione dell'allora C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche). Il P.N.A. costituisce a tutt'oggi uno dei documenti utilizzati per la redazione e l'attuazione della normativa; ciò in quanto il decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridisegnato l'ambito dei soggetti e dei ruoli della strategia anticorruzione a livello nazionale, incentrando nell'A.N.A.C. l'Autorità con poteri di regolazione e di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, attribuendo alla stessa il compito di predisporre il P.N.A. ed i suoi aggiornamenti ed estendendo l'ambito di applicazione della normativa alle società partecipate e/o controllate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione.
 - A livello decentrato è stato demandato ai soggetti sottoposti all'obbligo di adempiere agli obblighi di cui alla l. 190/2012 di adottare il P.T.P.C.T., inteso come strumento interno che analizzi il contesto societario e individuare degli strumenti efficaci per la lotta alla corruzione. Il P.T.C.P.T. è, in estrema sintesi, un programma di attività in cui, identificare le aree di rischio ed i rischi specifici, in cui sono indicate le misure da implementare per la prevenzione della corruzione, in relazione al

livello di specificità dei rischi, dei responsabili e dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura. Il P.T.P.C.T. è uno strumento flessibile e modificabile nel tempo al fine di ottenere, quale risultato finale, la costituzione di un modello organizzativo che garantisca un sistema efficace di controlli preventivi e successivi.

3. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 è stato previsto l'obbligo di procedere con la realizzazione di un documento unitario, che affronti in modo organico le disposizioni previste in materia sia di lotta alla corruzione che in materia di trasparenza. Alla luce di tali previsioni pertanto il presente P.T.P.C.T. intende rispondere alle indicazioni normative.
4. In materia di prevenzione alla corruzione il presente P.T.P.C.T. intende individuare le misure di prevenzione idonee a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 - b) Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 - c) Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
5. Il P.T.C.P. è, in estrema sintesi, un programma di attività in cui, identificate le aree di rischio e i rischi specifici, e fornita l'indicazione delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione, in relazione al livello di specificità dei rischi, dei responsabili e dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura.
6. Il P.T.C.P.T., in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012, nel rispetto delle linee guida contenute nel P.N.A. ad oggi vigente e delle interpretazioni fornite dall'ANAC, risponde alle seguenti esigenze:
 - a) Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 - b) Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c) Prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (a seguire R.P.C.);
 - d) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
 - e) Monitorare i rapporti tra la Fondazione E35 (a seguire F.E35) ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, e i dipendenti di F.E35;

- f) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
7. In linea generale, dunque, coerentemente con le linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, con l'aggiornamento al P.N.A. del 2016 e con la normativa nazionale, nonché con le interpretazioni fornite dall'ANAC sino alla data di adozione del presente P.T.P.C.T., l'approccio metodologico utilizzato si baserà principalmente sulle seguenti attività:
- Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio;
 - Valutazione del rischio;
 - Individuazione delle misure di prevenzione;
8. Con la definizione ed attuazione del presente P.T.P.C.T., F.E35 intende formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino di ridurre sensibilmente il rischio di corruzione.
9. Il presente P.T.P.C.T. è uno strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione; corruzione intesa in un'accezione ampia. L'aggiornamento del P.N.A. 2015 ha chiarito infatti la nozione di corruzione intendendola non solo come il *“reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.
10. In via esemplificativa e non esaustiva costituiscono fenomeni corruttivi:
- A) i reati di corruzione in senso proprio previsti e puniti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); corruzione fra privati B) tutti i reati di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale¹;

¹ Art. 314. - Peculato; Art. 316. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316-bis. - Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 318. - Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; Art. 319-quater. - Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321. - Pene per il corruttore; Art. 322. - Istigazione alla corruzione; Art. 322-bis. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 323. - Abuso di ufficio; Art. 325. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio; Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 331. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 334. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a

- C) qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia alterato dal perseguimento di fini privati;
- D) qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia alterato da indebite pressioni provenienti dall'interno della pubblica amministrazione (funzionari, amministratori, rappresentanti sindacali, esponenti di altre amministrazioni) ovvero dall'esterno dell'amministrazione;
- E) qualunque tentativo di alterazione del corretto funzionamento della pubblica amministrazione, dell'indipendenza decisionale dei suoi organi, della separazione tra ambito decisionale politico ed amministrativo di cui alle lettere precedenti, ancorché non produca alcun effetto concreto.
11. Il P.T.P.C.T. ha validità triennale. In prima applicazione, il P.T.P.C. è riferito al periodo 2017/2019.
12. Il P.T.P.C.T. verrà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC.
13. In linea con il P.N.A. e con il suo aggiornamento, va chiarito che il presente P.T.P.C. è uno strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione; corruzione intesa in un'accezione ampia.

2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l. 190/2012 è stato nominato dal Cda di F.E35 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (a seguire R.P.C.T) di F.E35 nella persona di **Sabrina Rosati**, come da verbale n.8 in data 8 luglio 2016.
2. Le funzioni ed i compiti del R.P.C.T. sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal D.lgs. n. 39/2013.
3. Esemplicativamente si chiarisce che il R.P.C.T. è soggetto deputato alle seguenti attività:
 - Predisposizione del P.T.P.C.T.;
 - Verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C.T. e formulazione di proposte di modifica allo stesso, allorché vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di F.E35 e, in ogni caso, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
 - Definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

- Individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione, su proposta dei Referenti d'area;
 - Trasmissione della relazione annuale sulle proprie attività svolte al Consiglio di Amministrazione;
 - Pubblicazione sul sito istituzionale di F.E35 della relazione annuale, recante tutti i risultati dell'attività svolta;
 - Promozione e l'aggiornamento del Codice di Comportamento.
 - Controllo sull'adempimento da parte di F.E35 agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
 - Assicurare la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso di F.E35, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità.
 - Assicurare l'aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web;
 - Segnalare al Consiglio di Amministrazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, provvedere all'attivazione dei provvedimenti disciplinari.
 - Garantire che le informazioni verranno pubblicate per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione;
4. A garanzia dei compiti e doveri qui sopra elencati, il R.P.C.T. può esercitare i seguenti poteri:
- Verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità;
 - Richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
 - Effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.
5. In linea con le disposizioni contenuto nel P.N.A. 2016, viene garantita al R.P.C.T. la necessaria autonomia per lo svolgimento delle proprie attività.
6. In sede di prima applicazione del presente P.T.P.C.T., il R.P.C.T. provvederà tempestivamente ad informare i dipendenti circa la pubblicazione sul sito di F.E35 del P.T.P.C.T. nonché della sua nomina quale R.P.C.T. Tale comunicazione comprenderà l'avviso che le norme in esso contenute sono

immediatamente applicabili e che la loro eventuale inosservanza può dare luogo all'avvio di procedimenti disciplinari.

7. Il R.P.C.T. svolge le proprie funzioni in condizioni di indipendenza e di garanzia.
8. Il R.P.C.T. nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione dei Referenti d'area, degli organi societari e, ove richiesto, dai dipendenti. Più nello specifico tutti i Referenti d'area relativamente all'ambito di loro competenza:
 - Svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T.;
 - Partecipano al processo di gestione del rischio, garantendo la puntuale comunicazione annuale dei flussi informativi al R.P.C.T.;
 - Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
9. Le responsabilità del R.P.C.T. sono definite dall'art. 1, commi 12, 13 e 14 della legge n. 190/2012.
10. La durata dell'incarico del R.P.C.T. è pari a un anno.

Art. 3. Predisposizione della mappatura dei processi

1. Il R.P.C.T. ha avviato un'analisi del contesto interno, dei processi organizzativi, dalla considerazione della dimensione organizzativa della società, delle conoscenze e delle risorse disponibili, nonché delle informazioni fornite al R.P.C.T. da parte dei Referenti delle aree di cui si compone, ha provveduto a mappare i processi nelle varie aree di cui si compone.

3.1 Analisi del contesto interno:

1. F.E35 ha come principale finalità quella di sostenere la promozione europea ed internazionale del territorio allo scopo di attrarre risorse economiche, realtà imprenditoriali, conoscenza, partenariati e condizioni di sostegno delle politiche di sviluppo locale e di supporto degli enti locali e delle loro aggregazioni, del tessuto economico e non profit del territorio.
2. F.E35 ha adottato un Codice di comportamento.
3. Organizzazione di F.E35:

Attualmente si compone di:

- Presidente;
- Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri;
- 8 dipendenti a tempo indeterminato

4. I settori nei quali si articola l'attività di F.E35 sono i seguenti:

- a) Amministrazione e contabilità;
- b) Progettazione (per la partecipazione a bandi di finanziamento) e gestione di progetti;
- c) Promozione e comunicazione;

3.2 Analisi del contesto esterno.

Per l'analisi del contesto esterno sono stati considerati gli aspetti che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi, di cui a seguire:

- Fattori sociali ed economici del territorio;
- Fattori culturali;
- Fattori criminologici.

Art. 4 Aree di rischio

1. Il R.P.C.T., alla luce della mappatura dei processi, di cui meglio all'art. 3, ha individuato le seguenti attività rientranti nelle cosiddette aree di rischio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012, del P.N.A e dell'aggiornamento del P.N.A di cui alla Deliberazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, con particolare riferimento a:

1. Amministrazione e contabilità;
2. Progettazione (per la partecipazione a bandi di finanziamento) e gestione di progetti;
3. Promozione e comunicazione;

Art. 5 Valutazione delle aree di rischio

1. Il coinvolgimento dei Referenti d'area, nel processo di valutazione del rischio, è apparso necessario per aumentare la consapevolezza sui rischi di corruzione nelle rispettive aree di attività e coinvolgerli attivamente nella progettazione di possibili strategie di prevenzione.
2. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce per giungere alla determinazione del livello di rischio a cui assegnare, in conclusione, un valore numerico.

Tabella n. 1

Aree di rischio	Valore medio delle probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Amministrazione e contabilità;	3	4	12
Progettazione (per la partecipazione a bandi di finanziamento) e gestione di progetti;	3	3	9
Promozione e comunicazione;	3	2	6

[VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ]

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

[VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO]

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

[VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO]

= Valore frequenza x valore impatto da 0 a 25)

Dalla Tabella n. 1 emerge che l'area a "maggiore" rischio di corruzione è quella riferita Amministrazione e contabilità cui l'indice di valutazione assume valore uguale a 12. Viceversa, l'Area Promozione e comunicazione con un valore dell'indice uguale a 6, è quella a "minor" rischio di corruzione.

Art. 6 Referenti

1. Sebbene la norma, prevedendo la nomina di un R.P.C.T. abbia inteso concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità della complessa azione anticorruzione, non si può escludere, alla luce della

determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, che possano essere individuati dei “Referenti” per l’anticorruzione in ragione della complessa articolazione amministrativa.

2. Attesa l’impossibilità del R.P.C.T. di svolgere un controllo penetrante in tali ambiti, poiché dislocati, si è ritenuto opportuno individuare quali Referenti del R.P.C.T.:
 - Amministrazione e contabilità: Andrea Poluzzi
 - Progettazione (per la partecipazione a bandi di finanziamento) e gestione di progetti: Stefano Cigarini
 - Promozione e comunicazione: Martino Soragni

3. Ciò ha comportato la realizzazione di un meccanismo di raccordo e di coordinamento tra il R.P.C.T. ed i Referenti, attraverso:
 - Attività informativa nei confronti del R.P.C.T., nei modi e tempi indicati all’art. 8;
 - Verifica sull’effettiva osservanza del Codice di comportamento e verifica delle ipotesi di violazione segnalando al R.P.C.T.
 - Osservanza delle misure contenute nel presente P.T.P.C.T.

Art. 7 Le misure di prevenzione del rischio

1. Alla luce delle analisi poste in essere negli articoli precedenti F.E35, su iniziativa del R.P.C.T., intende adottare, con atto di delibera del Consiglio di Amministrazione, per prevenire il rischio di corruzione, le misure concernenti la prevenzione del rischio, anche con l’introduzione di forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo.
2. A tal fine ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le misure a seguire, comuni e obbligatorie per tutti i soggetti coinvolti.
 - a) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di:
 - rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
 - rispettare il divieto di aggravio della procedura;
 - distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti dipendente proponente ed il referente d’area.

b) Nella redazione degli atti si prescrive di:

- attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità.

d) Nella formazione dei regolamenti interni si prescrive di verificare l'impatto della regolamentazione sulla documentazione in materia di anticorruzione e trasparenza.

3. A seguire le misure di prevenzione del rischio per le singole aree considerate, ai sensi dell'art.4, più a rischio.

Tabella n. 2

Aree di rischio	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabile
Amministrazione e contabilità;	<ul style="list-style-type: none"> -Report annuale (nel mese di dicembre) articolato in macro-voci, da comunicare al R.P.C.T. -Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale. - Predisposizione di un Regolamento interno per gli acquisti. -Operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti -Obiettivi di lavoro concordati e valutazione delle prestazioni. -Fornire al personale assunto, in allegato al contratto o all'atto di nomina, copia del Codice di comportamento. - Predisposizione e aggiornamento di uno scadenziario dei contratti. - Predisposizione e aggiornamento di un elenco dei contratti rinnovati o prorogati, le ragioni a giustificazione della proroga, l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata, le ragioni a giustificazione dell'affidamento, nonché l'elenco delle novazioni, addizioni, varianti. 	In fase di attuazione	Referente e R.P.C.T.
Progettazione (per la partecipazione a bandi di finanziamento) e gestione di progetti;	<ul style="list-style-type: none"> -Report annuale (nel mese di dicembre) articolato in macro-voci, da comunicare al R.P.C.T. 	In fase di attuazione	Referente e R.P.C.T.
Promozione e comunicazione;	<ul style="list-style-type: none"> -Report annuale (nel mese di dicembre) articolato in macro-voci, da comunicare al R.P.C.T. 	In fase di attuazione	Referente e R.P.C.T.

4. Il R.P.C.T. provvederà a predisporre un aggiornamento continuo sulle misure e sulle disposizioni applicabili nei suddetti ambiti.

5. F.E35 In ottemperanza alle disposizioni contenute nella delibera n. 1309 del 28/12/2016 intende adottare nel corso del 2017, quale misura ulteriore di prevenzione della corruzione, un proprio regolamento interno sull'accesso civico.

Art. 8 Modalità di verifica e attività di controllo

1. Il R.P.C.T., provvederà a verificare e a monitorare il rispetto del P.T.P.C.T. attraverso:
 - Controllo sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità ed inconfiribilità;
 - Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti dove le condizioni di mercato lo rendano possibile;
 - Ricezione della reportistica annuale dei referenti d'area rispetto all'attuazione delle previsioni del P.T.P.C.T.;
 - Vaglio delle segnalazioni pervenute all'indirizzo: fondazione@pec.e-35.it
2. Ai sensi dell'art.1, comma 9, lettera c) della L.190/2012 viene previsto il seguente sistema di reportistica annuale (nel mese di dicembre) nei confronti del R.P.C.T.:
 - a) Ciascun Referente provvede a comunicare al R.P.C.T. un report di monitoraggio composto da una parte generale, relativa al rispetto del Codice di comportamento e al P.T.P.C.T., e una parte speciale articolata in macro-voci, relativa alle attività svolte nell'ambito di propria competenza.

Art. 9 Formazione del personale

1. F.E35 è intenzionata ad accordare specifiche attività di aggiornamento e formazione rivolte al personale dipendente, in materia di anticorruzione e trasparenza, tenendo presente una strutturazione su due livelli:
 - Livello generale, rivolto ai dipendenti: riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità, il contenuto del Codice di Comportamento ed il P.T.P.C.T.;
 - Livello specifico, rivolto al R.P.C.T., ai Referenti, addetti alla gestione delle aree più a rischio corruzione, ed ai dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio corruttivo, individuati dal R.P.C.T. Tale tipo di formazione riguarderà le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto di F.E35.
2. I fabbisogni formativi sono individuati dal R.P.C.T. che predisporrà un Programma formativo annuale. Il R.P.C.T. individuerà il personale impiegato nelle attività a maggior rischio, anche ai fini della partecipazione ai percorsi formativi.

3. Il Programma formativo annuale dovrà prevedere lo scadenziario degli incontri formativi a livello generale e specifico, con la previsione di questionari di verifica (catalogati e conservati dal R.P.C.T.).

Art. 10 Codice di comportamento

1. L'adozione del Codice di comportamento, oltre a costituire un obbligo di legge, rappresenta anche una delle principali "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, i sensi dell'art. 1 comma 44 della l. 190/2012, e in quanto tale è parte essenziale e sinergica del P.T.P.C.T.
2. Il Codice di comportamento interno è di immediata applicazione.
3. In ogni caso, al fine di garantire la più ampia conoscenza e l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal Codice di comportamento interno, il R.P.C.T. provvede:
 - Alla sensibilizzazione del personale con riferimento al Codice di comportamento e al presente P.T.P.C.T. mediante pubblicazione sul sito web e sul sito intranet di F.E35;
 - A fornire indicazioni puntuali per la consegna del Codice di comportamento ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto;
 - A fornire indicazioni puntuali per l'estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore di F.E35, laddove ritenuto compatibile. A tal fine è prevista la consegna del Codice di comportamento e del P.T.P.C.T. e l'inserimento nei contratti di incarico e di appalto di apposite disposizioni, clausole risolutive o di decadenza del rapporto, in caso di violazione dei suddetti obblighi.
4. Il Codice di comportamento dei dipendenti di F.E35, è stato adottato il 24 febbraio 2017, su proposta del R.P.C.T., dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Segnalazioni e tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

1. F.E35, in ottemperanza agli obblighi fissati dalla normativa e dalle interpretazioni fornite dall'ANAC, adotta tutte le misure necessarie per garantire la tutela del dipendente segnalante illecito.
2. Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può, oltre a segnalare l'illecito al proprio superiore gerarchico, inoltrare la segnalazione al R.P.C.T. utilizzando la casella di posta elettronica Fondazione@pec.e-35.it
3. Il R.P.C.T. prenderà in esame le segnalazioni pervenute direttamente tramite e-mail all'indirizzo: Fondazione@pec.e-35.it. Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il R.P.C.T. mediante mail, hanno l'obbligo di inserire nel corpo della e-mail, ovvero della nota spedita via posta tradizionale, apposita dichiarazione al trattamento dei dati personali a norma del T.U. 196/03 (Codice sulla privacy).

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della l. 241/1990 e ss.mm.ii.
5. L'art. 1 comma 51 della l. 190/2012 stabilisce che il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
6. Restano ferme le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.
7. Le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segnalante. Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione deve essere garantita la trasparenza del procedimento di segnalazione.
8. In particolare, i dati del segnalante dovranno essere trattati:
 - In osservanza dei criteri di riservatezza;
 - In modo lecito e secondo correttezza;
 - Nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
9. Ai sensi dell'art. 1 comma 51 della l. 190/2012, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
10. Sarà cura del R.P.C.T., entro 30 giorni dall'adozione del presente P.T.P.C.T., predisporre e pubblicare sul sito web di F.E35, la modulistica e le modalità per l'effettuazione delle segnalazioni di illecito.
11. I Referenti devono provvedere a segnalare, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al R.P.C.T.

Art. 12 Rotazione del personale

1. F.E35 promuove la rotazione, laddove possibile e qualora se ne ravvisino le condizioni, del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, nel limite delle dotazioni interne e atteso l'alto contenuto tecnico delle attività svolte.

2. Ad ogni buon conto, i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree di rischio dovranno comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.
3. in linea con il P.N.A. 2016, laddove non fosse possibile garantire il principio della rotazione come misura di prevenzione F.E35 si adopererà per l'adozione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori, evitando in tal modo l'isolamento in certe mansioni.

Art. 13 Sito istituzionale di F.E35

1. F.E35 ha previsto all'interno del proprio sito internet una sezione dedicata denominata "Amministrazione trasparente".

Art. 14 Incompatibilità degli incarichi

1. Il R.P.C.T. cura che siano rispettate le disposizioni del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.
2. Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013 e della determina ANAC n. 833 del 3/08/2016 il R.P.C.T. può contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità, al fine di farvi provvedere.
3. Ove il soggetto destinatario non vi provveda tempestivamente il R.P.C.T. segnala i casi di possibile violazione del D.lgs. 39/2013 all'ANAC.

Art. 15 Aggiornamento del P.T.P.C.T. e relazione annuale del R.P.C.T.

1. Ai sensi della legge 190/2012, l'aggiornamento del presente P.T.P.C.T. triennale avrà cadenza annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno), seguirà la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C.T. e sarà pubblicato nel sito web.
2. Tale aggiornamento dovrà tener conto di fattori quali la mutazione del quadro normativo e organizzativo e naturalmente l'emersione di rischi non considerati nel presente P.T.P.C.T. e dalla relazione annuale del R.P.C.T. che sintetizza l'attività di monitoraggio effettuata.
3. Entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo che non venga diversamente previsto dall'ANAC, il R.P.C.T. provvede alla stesura della relazione, di cui all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, da comunicare all'A.N.A.C., e da pubblicare sul sito istituzionale di F.E35 nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 16 Obblighi di trasparenza

1. Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.lgs. 33/2013.
2. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale di F.E35 e mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
3. In linea con la normativa vigente, il P.N.A. vigente, le delibere e le circolari dell'ANAC, sono pubblicati i dati limitatamente all'attività di pubblico interesse, ove svolta.
4. Nel caso in cui sia stata omessa la loro obbligatoria pubblicazione, è previsto il diritto di inoltrare la richiesta di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013.
5. La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali (D.lgs. 196/2003), comprensive delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17 Responsabile delle pubblicazioni sul sito web

1. Ai fini di garantire al R.P.C.T. gli strumenti necessari per l'inserimento materiale dei dati e la successiva possibilità di controllo circa l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e le mansioni relative ai singoli adempimenti, l'R.P.C.T. può assegnare specifiche funzioni ai dipendenti di F.E35.
2. Gli addetti all'inserimento dovranno pubblicare sul sito le informazioni previste in base alle indicazioni dell'R.P.C.T., garantendo il controllo in prima istanza delle informazioni pubblicate e il tempestivo, completo e regolare flusso dei dati. Agli addetti verranno attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento dei processi, inserendo informazioni nella sezione relativa alla *“Amministrazione Trasparente”* del sito internet di F.E35
3. Ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.lgs. 33/2013 è individuato nella persona di Poluzzi Andrea il Responsabile per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sul sito web di F.E35.

4. Ai sensi dell'art. 5.2 lettera e) del P.N.A. 2016, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) è individuato nella persona di Poluzzi Andrea il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei suddetti dati.

Art. 18 Il Processo di controllo

1. Il R.P.C.T. svolgerà la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di comunicazione dei dati oggetto di pubblicazione da parte dei soggetti previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.
2. Tale controllo verrà effettuato:
 - Nell'ambito delle misure organizzative finalizzate alla attuazione delle prestazioni ed al controllo ed al contrasto dei fenomeni corruttivi;
 - Nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione;
 - Attraverso appositi controlli a campione periodici.
3. Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:
 - L'integrità;
 - Il costante aggiornamento;
 - La completezza;
 - La tempestività;
 - La semplicità di consultazione;
 - La comprensibilità;
 - L'omogeneità;
 - La facile accessibilità;
 - La conformità ai documenti originali;
 - L'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Art. 19 Sanzioni

1. La violazione in materia di obblighi di comunicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria è sanzionata nei termini di cui al D.lgs. 33/2013.

2. La Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato che le sanzioni previste dal D.lgs. n. 33/2013 *“riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il Responsabile della Trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma anche i dirigenti e gli organi politici che debbono fornire i dati per realizzare la pubblicazione”*. Pertanto, ove questi ultimi non provvedano a fornire i dati da pubblicare sono anche loro responsabili e di conseguenza sono soggetti alle relative sanzioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente P.T.P.C.T. si rinvia alle sanzioni previste nel testo della l. 190/2012 e al D.lgs. 39/2013.

Art. 20 Accesso civico

1. In linea con la normativa vigente, il P.N.A., il suo aggiornamento, le delibere e le circolari dell'ANAC, sono pubblicati i dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse, laddove svolta.
2. Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, è prevista la possibilità di inoltrare la richiesta di accesso civico per richiedere la pubblicazione dei documenti e dati nei casi di loro omessa nei limiti e termini sopra citati.
3. La richiesta è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da F.E35 per la riproduzione su supporti materiali.
4. La richiesta non deve essere motivata e va indirizzata:
 - tramite mail all'indirizzo: Fondazione@pec.e-35.it
 - tramite posta ordinaria all'indirizzo: **E35 Fondazione per la progettazione internazionale**
Via Vicedomini 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
 - direttamente presso la sede all'Ufficio: : **E35 Fondazione per la progettazione internazionale**
Via Vicedomini 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
5. Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di 30 giorni, fatta salva la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 5 comma 5 D.lgs. 33/2016, dalla presentazione dell'istanza con provvedimento espresso o motivato.
6. Il R.P.C.T., entro il termine suddetto, pubblica sul sito istituzionale il documento, ove non sussistano limiti alla sua pubblicazione; in senso contrario, provvederà a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza al richiedente.